



# CITTÀ DI BITETTO

---Medaglia d'Oro al Merito Civile---

(Città metropolitana di Bari)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 38 DEL 28-12-2023

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ALIQUOTE E DETRAZIONI (IMU). ALIQUOTE E DETRAZIONI PERL'ANNO 2024.CONFERMA**

L'anno duemilaventitrè il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 16:30 con prosecuzione, nella solita sala delle adunanze consiliari, legalmente convocato dal Presidente del Consiglio si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione del presente punto risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio Comunale come appresso indicati:

Pascazio Fiorenza	<b>Presente</b>	Troccoli Tommaso	<b>Presente</b>
Palmieri Emanuele	<b>Presente</b>	Proscia Massimiliano	<b>Presente</b>
Clavelli Anna Rosa	<b>Presente</b>	Focarazzo Antonella	<b>Presente</b>
Desantis Daniela	<b>Presente</b>	Cramarossa Giuseppe	<b>Assente</b>
Occhiogrosso Rosa	<b>Presente</b>	Gargano Domenico	<b>Assente</b>
De Benedittis Giulio	<b>Presente</b>	Rizzi Carmela	<b>Assente</b>
Somma Raffaele	<b>Assente</b>	Lanzellotto Giacomo	<b>Assente</b>
Potenzieri Patrizia	<b>Presente</b>	Occhiogrosso Stefano	<b>Assente</b>
Carbonara Giuseppe	<b>Presente</b>		

Accertata la presenza di n. 11 consiglieri componenti del Consiglio Comunale sui 17 in carica, il Presidente del Consiglio, procede alla trattazione dell'argomento in atti. Prende parte ai lavori il SEGRETARIO GENERALE Dott. Mignozzi Alfredo, con funzioni di Segretario verbalizzante.

**La seduta è pubblica.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (Legge di bilancio 2020), il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la Legge n. 147/2013 e s.m.i., sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019 e s.m.i.;

RICHIAMATI i commi da 739 a 783, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 e s.m.i., aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTI altresì il D.Lgs. n. 504/1992 e s.m.i. e l'art. 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., direttamente o indirettamente richiamati dalla Legge n. 160/2019;

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 e s.m.i., conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
- il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28/12/2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27/12/1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel S.O. n. 53 alla G.U. n. 141 del 18/06/1993;

RILEVATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1, comma 759, della legge n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11/02/1929 e reso esecutivo con la legge 27/05/1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/03/2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19/11/2012, n. 200;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28/12/2015, n. 208.

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice dei beni culturali di cui al D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della Legge n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC e che, in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai Comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

EVIDENZIATO che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019);
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2021. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767

nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "*enti non commerciali*", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9/07/1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del citato D.Lgs. n. 241/1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7/03/2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso CAD;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, commi 748-755, della Legge n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

#### **Aliquote:**

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

#### **Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, commi 748-755, della Legge n. 160/2019, ai Comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

#### **Aliquote:**

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30/12/1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

**Detrazioni:** i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

DATO ATTO che questo Comune, per l'anno d'imposta 2023, ha approvato ed applicato le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria come di seguito indicato:

<b>Fattispecie</b>	<b>IMU anno 2023 Aliquote/detrazioni</b>
Tutti, tranne quelli immediatamente sottoindicati	10,60‰
abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011: (esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	6‰
abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 site nella zona A- Centro storico: (esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	5‰
Altri fabbricati concessi in uso gratuito a parenti entro il 1° grado	8,6‰
Altri fabbricati e aree fabbricabili site nella zona A – Centro Storico	8,6‰
Terreni agricoli	7,6‰
Detrazione per abitazione principale di cui all'art. 13, comma 10, del D. L. n. 201/2011 (esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011	1,00‰
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti

DATO ATTO, inoltre, che questo Comune, per l'anno d'imposta 2021 non si è avvalso della facoltà di maggiorare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille consentito dall'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

RILEVATO che l'art. 1, comma 755, della Legge 27/12/2019, n. 160 dispone che *“A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento ...”*;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 10/06/2019, esecutiva;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio n. 14 del 17/09/2020 che modifica la parte relativa all'IMU del Regolamento sopra indicato;

VISTO l'art.1 comma 837 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di Bilancio 2023) il quale testualmente recita:

*“All' articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo »;*

*b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 »”.*

VISTO il decreto Ministero Economia e finanze del 07 luglio 2023;

RILEVATO che per effetto del decreto proroghe n.132 del 2023 la fase di sperimentazione dell'applicativo è stata rinviata al 2025;

RITENUTO, di confermare per l'anno 2024, le aliquote già in vigore per l'anno 2023 così come segue:

<b>Fattispecie</b>	<b>IMU anno 2024 Aliquote/detrazioni</b>
Tutti, tranne quelli immediatamente sottoindicati	10,60‰
abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011: (esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	6‰
abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 site nella zona A - Centro storico: (esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	5‰
Altri fabbricati concessi in uso gratuito a parenti entro il I° grado	8,6‰
Altri fabbricati e aree fabbricabili site nella zona A – Centro Storico	8,6‰
Terreni agricoli	7,6‰
Detrazione per abitazione principale di cui all'art. 13, comma 10, del D. L. n. 201/2011 (esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011	1,00‰
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esenti
Immobili occupati abusivamente (commi 81-82) legge di Bilancio 2023	esenti

RITENUTO inoltre di non avvalersi, per l'anno 2024 della facoltà di cui all'art. 1, comma 755, della Legge n. 160/2019 di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, commi 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

RITENUTO di provvedere in merito;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che, in caso di assenza di una delibera correttamente approvata e tempestivamente pubblicata si applicano le aliquote base fissate dalla normativa nazionale;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28/02/2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

#### **VISTI**

- l'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 172, comma 1, lett. c), del citato D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i., il quale prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTI:

- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- il regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Economico finanziario – Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000;

ACQUISITO altresì il parere dell'Organo di revisione, reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Udite l'introduzione del Sindaco/Presidente e la relazione dell'Assessore Rosa Occhiogrosso, come integralmente riportato nella resocontazione dattiloscritta allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;

Preso atto che durante la relazione dell'Assessore Rosa Occhiogrosso entra in aula il Consigliere Comunale Cramarossa Giuseppe per cui i presenti in aula diventano 12 (dodici);

Preso atto, inoltre, che nessun Consigliere ha presentato osservazioni;

All'esito della votazione espressa nei modi di legge:

PRESENTI:12;

ASSENTI: 05 (Somma R. – Gargano D. - Rizzi C. – Lanzellotto G. – Occhiogrosso S.);

FAVOREVOLI:11;

ASTENUTI: //;

CONTRARI: 01 (Cramarossa G.);

### **DELIBERA**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI CONFERMARE le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2024, come già approvate dalla deliberazione di consiglio comunale n.09 del 30/03/2023, come si riporta nella seguente tabella delle aliquote:

• Fattispecie	• IMU anno 2024 • Aliquote/detrazioni
---------------	--

• Tutti, tranne quelli immediatamente sottoindicati	• 10,60‰
• abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011: (esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	• 6‰
• abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 site nella zona A - Centro storico: (esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	• 5‰
• Altri fabbricati concessi in uso gratuito a parenti entro il I° grado	• 8,6‰
• Altri fabbricati e aree fabbricabili site nella zona A – Centro Storico	• 8,6‰
• Terreni agricoli	• 7,6‰
• Detrazione per abitazione principale di cui all'art. 13, comma 10, del D. L. n. 201/2011 (esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	• € 200,00
• fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011	• 1,00‰
• fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	• esenti
• Immobili occupati abusivamente (commi 81-82) legge di Bilancio 2023	• esenti

DI STIMARE in € 1.450.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2024 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Economico Finanziario – Tributi di questo Ente l'adozione di ogni atto gestionale derivante dal presente provvedimento e in particolare:

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

DI PUBBLICARE il presente deliberato sul sito istituzionale di questo Ente;

DI DARE al presente atto la più ampia diffusione mediante avvisi pubblici, comunicati stampa.

In prosieguo, considerata l'urgenza di provvedere in merito, con successiva e separata votazione espressa in forma palese dai componenti presenti;

con i seguenti risultati finali;

PRESENTI:12;

ASSENTI: 05 (Somma R. – Gargano D. - Rizzi C. – Lanzellotto G. – Occhiogrosso S.);

FAVOREVOLI:11;

ASTENUTI: //;

CONTRARI: 01 (Cramarossa G.)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza rappresentata;

Visto l'esito della votazione precedentemente espressa;

## DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Sulla proposta di deliberazione allegata, ad oggetto IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ALIQUOTE E DETRAZIONI (IMU). ALIQUOTE E DETRAZIONI PERL'ANNO 2024.CONFERMA si esprimono i seguenti pareri:

**IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE**

**Ragioneria - Finanze - Tributi - Personale**

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii.

**Favorevole.**

Bitetto, li 24-11-2023

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

*ANTONUCCI Ottavia Paola \**

\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

Parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii.

**Favorevole.**

Bitetto, li 24-11-2023

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

*ANTONUCCI Ottavia Paola \**

\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

### III Punto all'Ordine del Giorno

Imposta Municipale Propria (IMU). Aliquote e detrazioni (IMU). Aliquote e detrazioni per l'anno 2024. Conferma.

**Presidente Fiorenza PASCAZIO:** Al terzo punto è iscritta la delibera sull'Imposta Municipale Propria (IMU). Prego sempre l'assessore Occhiogrosso, magari brevemente.

**Assessore Rosa OCCHIOGROSSO:** Anche con riguardo all'IMU, come abbiamo già detto in sede di approvazione del DUP, si ribadisce che la fase di sperimentazione dell'applicativo messo a disposizione del Ministero per l'elaborazione del prospetto delle aliquote ha fatto emergere alcune lacune che hanno comportato il rinvio quindi delle novità al 2025. La modifica è contenuta in un emendamento approvato in sede di conversione del Decreto Legge, il cosiddetto Decreto Proroghe, e questo emendamento motiva il rinvio della mancata considerazione nel prospetto elaborato dal MEF di alcune rilevanti fattispecie per le quali i Comuni potranno provvedere alla diversificazione delle aliquote. Quindi anche per l'IMU, come abbiamo detto prima per l'addizionale, al fine di non incidere in alcun modo sulla pressione tributaria a carico delle famiglie e delle imprese, visto il particolare momento storico, si è ritenuto di confermare le aliquote e le detrazioni approvate per l'anno 2023. Anche per questa delibera c'è il parere favorevole espresso dal Revisore. Grazie.

**Presidente Fiorenza PASCAZIO:** Grazie assessore. Se non ci sono interventi su questa, possiamo procedere con la deliberazione. Prego Segretario.

- *Il Segretario Generale procede all'appello nominale dei consiglieri per la votazione.*

**Segretario Generale dr. Alfredo MIGNOZZI:** 11 favorevoli e 1 contrario (Cramarossa). Do lo stesso esito all'immediata eseguibilità. Grazie.

***Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.***

IL PRESIDENTE

F.to Pascazio Fiorenza

Il Segretario Generale

F.to Mignozzi Alfredo